

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 322**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BIONDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2006**

---

**Istituzione dell'ordine dei «Cavalieri della Patria»**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge istituisce una nuova onorificenza: ai Cavalieri della Patria. Sembra, infatti, opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti sui fronti della seconda guerra mondiale, anche a distanza di oltre cinquant'anni, per colmare un vuoto presente nel nostro ordinamento, che ha trascurato gli opportuni riconoscimenti simbolici agli ex combattenti.

Viene prevista al comma 1 dell'articolo 1 l'istituzione dell'ordine dei «Cavalieri della Patria», che vedrà come massima rappresentanza il Presidente della Repubblica.

Organo dell'ordine sarà un consiglio composto da militari e dai rappresentanti delle Associazioni nazionali dei combattenti e reduci, dei mutilati ed invalidi di guerra e delle

vittime civili di guerra, nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa. Le insegne simboliche dell'ordine sono una croce metallica ed un nastro.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono l'ambito di applicazione: l'onorificenza viene concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra.

L'onorificenza viene, infine, estesa anche ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, a condizione, però, che usufruiscano di una pensione di guerra, ed ai congiunti dei deceduti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituito l'ordine dei «Cavalieri della Patria».

2. Presidente dell'ordine è il Presidente della Repubblica.

3. L'ordine è retto da un consiglio composto da quattro ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata, che lo presiede, e dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

4. Il consiglio di cui al comma 3 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

5. Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

6. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti della seconda guerra mondiale e della guerra di liberazione che sono stati decorati della croce al merito di guerra.

7. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è conferita altresì ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra inseriti in una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei deceduti.

